

**Dispositivo**

- 1) Qualora, a norma dell'articolo 108, paragrafo 3, TFUE, la Commissione europea abbia avviato il procedimento di indagine formale previsto al paragrafo 2 del suddetto articolo nei confronti di una misura non notificata in corso di esecuzione, il giudice nazionale, investito di una domanda volta a ottenere la cessazione dell'esecuzione di tale misura e il recupero delle somme già versate, è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie al fine di trarre le conseguenze di un'eventuale violazione dell'obbligo di sospensione dell'esecuzione della suddetta misura.

A tal fine, il giudice nazionale può decidere vuoi di sospendere l'esecuzione della misura di cui trattasi e di ingiungere il recupero delle somme già versate, vuoi di ordinare misure provvisorie al fine di salvaguardare, da un lato, gli interessi delle parti coinvolte e, dall'altro, l'effetto utile della decisione della Commissione di avviare il procedimento di indagine formale.

- 2) Il giudice nazionale, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, non può sospendere il procedimento fino alla chiusura del procedimento formale di esame.

---

<sup>(1)</sup> GU C 171 del 15.6.2013.

---

**Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 30 aprile 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Napoli) — Luigi D'Aniello e a./Poste Italiane SpA**

(Causa C-89/13) <sup>(1)</sup>

**(Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte — Rinvio pregiudiziale — Politica sociale — Direttiva 1999/70/CE — Principio di non discriminazione — Normativa nazionale che prevede un regime di risarcimento del danno in caso di illecita apposizione di un termine al contratto di lavoro diverso da quello applicabile all'illecita interruzione di un contratto di lavoro a tempo indeterminato — Conseguenze economiche — Comparabilità delle domande)**

(2014/C 261/05)

Lingua processuale: l'italiano

**Giudice del rinvio**

Tribunale di Napoli

**Parti**

Ricorrente: Luigi D'Aniello, Ester Di Vaio, Anna Di Benedetto, Antonella Camelio, Angela Leva, Alessia Romano, Emilia Aloia, Cira Oligo, Ottavio Russo, Giuseppe D'Ambra, Stefano Caputo, Ilaria Pappagallo, Maurizio De Rosa, Gianluca Liguori, Dario Puzone, Vincenzo De Luca, Guido Gorbari, Raffaella D'Ambrosio

Convenuta: Poste Italiane SpA

**Dispositivo**

Salvo la facoltà offerta agli Stati membri in forza della clausola 8 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, inserito in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, la clausola 4, punto 1, di tale accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa non impone di trattare in maniera identica le conseguenze economiche riconosciute in caso di illecita apposizione di un termine ad un contratto di lavoro e quelle versate in caso di illecita interruzione di un contratto di lavoro a tempo indeterminato.

---

<sup>(1)</sup> GU C 156 del 1.6.2013.